

PROTOCOLLO DI INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI PER LA DIRIGENZA SCOLASTICA TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO E LE OO.SS. CGIL- CISL- UIL SCUOLA, SNALS-CONFSAL E ANP-CIDA, AI SENSI DEL C.C.N.L. DELL'AREA V, SOTTOSCRITTO IL 1° MARZO 2002

L'anno 2004, il giorno venti del mese di Settembre, in Roma presso la sede della Direzione Generale Regionale, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per procedere alla definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle relazioni sindacali a livello regionale per l'area V della dirigenza scolastica.

LE PARTI

- VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli artt. 40 e sgg;
- VISTO il C.C.N.Q. 07.08.1998, concernente le libertà e le prerogative sindacali;
- VISTO il C.C.N.Q. 24.11.1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione della Dirigenza, nonché il successivo C.C.N.Q. 09.08.2000 istitutivo dell'area V riferita alla dirigenza scolastica;
- VISTO il C.C.N.L. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 01.09.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in data 28.05.2002;
- VISTO il C.I.N. per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 01.09.2000 – 31.12.2001, sottoscritto in data 28.05.2002;
- RITENUTA l'opportunità di addivenire alla definizione del presente protocollo, per rendere più snello ed efficiente il sistema delle relazioni sindacali a livello regionale, relativamente alle materie concernenti l'area V della dirigenza scolastica

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi

OO.SS. e Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell'art. 3 del CCNL della dirigenza scolastica e tenuto conto dei processi di innovazione in atto nella Scuola dell'Autonomia, convengono di costruire un sistema di relazioni sindacali in grado di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza e l'efficacia del sistema scolastico con la valorizzazione della funzione del dirigente scolastico e finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi.

Il presente accordo è finalizzato a definire un sistema di regole che, sulla base delle peculiarità della funzione dirigenziale, realizzi la correttezza di comportamento delle parti, sia orientato alla prevenzione dei conflitti, favorisca la piena collaborazione per il perseguimento delle finalità individuate dalle Leggi, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Scolastica e dal presente protocollo di intesa.

Art. 2 – Campo di applicazione, decorrenza, durata

Il presente protocollo di intesa è sottoscritto dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e dalle strutture regionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL della dirigenza scolastica stipulato il 1° marzo 2002, in attuazione del Titolo 2 – Relazioni sindacali.

Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o di successive intese tra le parti.

Gli effetti giuridici della presente intesa decorrono dalla data della sottoscrizione.

Il presente protocollo si applica in tutto il territorio della Regione Lazio e conserva validità fino alla sottoscrizione di una successiva intesa decentrata in materia.

L'intesa è predisposta e sottoscritta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa e dal CCNL vigente, ai quali si fa riferimento per quanto non espressamente indicato.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente intesa l'Ufficio Scolastico Regionale ne trasmetterà copia, con comunicazione nelle ordinarie forme a tutti i dirigenti scolastici del Lazio.

Le parti convengono di procedere ad una verifica sullo stato delle relazioni sindacali entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa.

Art. 3 – Strumenti

Le relazioni sindacali a livello regionale si sviluppano sulla base degli Istituti previsti dall'art. 3 comma 2 lettera b) e c) del CCNL dell'area V della Dirigenza Scolastica.

1. L'informazione preventiva, finalizzata alla trasparenza degli atti, viene fornita in tempo utile dalla Direzione Scolastica Regionale alle OO.SS. Regionali firmatarie del CCNL e del presente protocollo, con documentazione cartacea e/o informatica sulle seguenti materie:
 - a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - b) articolazione delle posizioni dirigenziali;
 - c) condizioni, requisiti e limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;
 - d) valutazione dell'attività dei dirigenti;
 - e) modalità di attribuzione della retribuzione di risultato;
 - f) programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
 - g) misure di pari opportunità;
 - h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e applicazione del D.Lgs 19.09.94 n. 626;
 - i) incarichi aggiuntivi;
 - j) gestione delle iniziative socio-assistenziali in favore dei dirigenti;
 - k) consistenza e variazione delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
 - l) criteri e modalità di conferimento delle reggenze.

2. L'informazione successiva: su richiesta di una o più OO.SS. firmatarie del CCNL e della presente intesa, la Direzione Regionale fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente protocollo e della contrattazione integrativa regionale di cui al successivo art. 6, con particolare riferimento agli atti che abbiano rilevanza ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti

scolastici. L'informazione viene fornita di norma entro 10 giorni e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta e con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il diritto di informazione preventiva e/o successiva può essere esercitato in caso di emanazione di atti normativi e di indirizzo del MIUR su materie non previste ai punti 1 e 2 della presente intesa.
4. La concertazione si svolge sulle materie oggetto di informazione preventiva di cui al precedente comma 1 (lett. B,c,d,e,f,g,i,j) in appositi incontri che iniziano entro il decimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione la Direzione Generale non assume iniziative unilaterali e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo non assumono iniziative conflittuali. La concertazione si conclude entro il termine massimo di 15 giorni; dell'esito è redatto specifico verbale, dal quale risultino le posizioni delle parti sulle materie trattate, che verrà inviato a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche;
5. La contrattazione integrativa; sulle materie di cui al successivo art. 6;
6. La consultazione: sulle materie di cui al precedente comma 1 (obbligatoria sulle materie di cui alle lettere h e k), avviene su richiesta di una delle parti;
7. La interpretazione autentica della contrattazione integrativa regionale finalizzata anche al raffreddamento dei conflitti, viene attuata nei limiti e con le procedure previste dall'art. 11 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica;
8. La costituzione di organismi bilaterali di cui al successivo art. 5.

Art. 4 – Agibilità sindacale

Le OO.SS., firmatarie del presente protocollo di intesa, hanno diritto di utilizzare, a richiesta, un locale adeguatamente arredato per uso ufficio ad esse riservato presso la Direzione Scolastica Regionale.

La Direzione Scolastica Regionale mette a disposizione delle OO.SS., firmatarie del presente protocollo, copia di tutto il materiale di cui al precedente art. 3, presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica o con documentazione cartacea.

Per lo svolgimento delle Assemblee territoriali, la cui durata massima è di 3 ore, le OO.SS., firmatarie del presente protocollo, in modo congiunto o disgiunto, comunicheranno la data di indizione almeno 6 giorni prima della data di svolgimento, al Direttore Regionale per le Assemblee territoriali a livello regionale o interprovinciale; la indizione di assemblee a livello provinciale o sub-provinciale va indirizzata ai Dirigenti dei C.S.A. competenti territorialmente.

Il ricevente provvederà a far inserire la comunicazione nel sito web della Direzione Regionale/ del C.S.A. e a dare avviso dell'assemblea via intranet ai D.S. di volta in volta interessati.

Art. 5 – Altre forme di partecipazione

Ai sensi dell'art. 10 del CCNL dell'area V, saranno attivate, a richiesta di una delle parti, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori sulle problematiche indicate nonché su tutte le materie che coinvolgono le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici.

Art. 6 – Materie oggetto della contrattazione regionale integrativa; modalità e tempi

In applicazione dell'art. 7 del CCNL sulla dirigenza scolastica e con le procedure previste dall'art. 40, comma 4, del D.Lgs n. 165/2001, la contrattazione integrativa regionale, previa verifica dell'ammontare complessivo delle risorse da destinare al Fondo di cui all'art. 44 del CCNL, avrà per oggetto le seguenti materie:

- a. la determinazione della retribuzione di posizione;
 - b. la determinazione dei compensi per la retribuzione di risultato;
- Inoltre, la contrattazione integrativa regionale verterà anche sulle seguenti materie:
- c. le iniziative in materia di pari opportunità;
 - d. l'applicazione del D.Lgs 626/1994 e del d.Lgs 242/1996;
 - e. le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento.

La contrattazione avverrà sulla base della presentazione di proposte contrattuali da parte della Direzione Regionale senza precludere la possibilità di presentazione, entro 10 giorni, da parte delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo di proprie piattaforme in forma congiunta o disgiunta. In quest'ultimo caso la Direzione Regionale, ricevuta la piattaforma rivendicativa, dovrà informare nei 5 giorni successivi tutte le altre OO.SS.

Art. 7 – Composizione delle delegazioni

La delegazione di parte pubblica è istituita con provvedimento del Direttore Generale secondo quanto previsto dall'art. 9 del CCNL area V. Della delegazione non possono fare parte membri di organismi dirigenti delle OO.SS., firmatarie del CCNL.

La delegazione di parte sindacale è costituita dai rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione, ovvero da loro delegati e possono avvalersi di consulenti esperti nelle materie di contrattazione, non in servizio presso gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione.

Art. 8 – Procedure di raffreddamento

1. Allo scopo di prevenire e di comporre eventuali conflitti inerenti al rapporto di lavoro ed all'applicazione di norme contrattuali di livello regionale che si riferiscono ai dirigenti scolastici, sarà istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con provvedimento del Direttore Generale, un organismo di raffreddamento composto da:
 - Il Direttore Generale o un suo delegato;
 - Il Dirigente dell'Ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
 - Componenti dell'Ufficio Regionale per le relazioni sindacali;
 - I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.
2. La convocazione dell'organismo di raffreddamento avverrà, a richiesta di una delle parti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 9 – Garanzie individuali

Nell'espletamento delle procedure di raffreddamento inerenti alle relazioni sindacali di Istituto, il Dirigente Scolastico interessato può avvalersi della consulenza dell'ARAN o di persona di sua fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Letto e sottoscritto in Roma il 20.09.04

LA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE
GENERALE
Francesco De Sanctis

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FLC-CGIL _____

CISL-Scuola _____

UIL-Scuola _____

SNALS-CONFSAL _____

ANP-CIDA _____